

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1965

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 febbraio 1957, n. 17 — articolo unico — in deroga all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 1965 delle esenzioni da imposta di bollo già previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Il secondo comma dell'articolo della predetta legge, prevede la stessa proroga anche nei riguardi degli atti e scritti relativi alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni, effettuate ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione

generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati; degli atti e scritti relativi ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale per l'assistenza e la previdenza ai dipendenti dello Stato già esenti da bollo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47 del citato testo unico 5 gennaio 1950, n. 180 e dell'articolo 7 della legge 10 gennaio 1952, n. 38; nonchè degli atti e scritti concernenti le concessioni dei crediti effettuati dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in applicazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388 e della legge 3 febbraio 1951, n. 53.

Con la fine dell'anno 1965 vengono, pertanto, a cessare, per il compimento del ter-

mine stabilito dalla legge n. 17, le agevolazioni tributarie in materia d'imposta di bollo già consentite agli atti in questione.

Pertanto, tenuto presente che l'istituto delle cessioni del quinto, per le finalità perseguite e per il suo carattere mutualistico ed assistenziale ha sempre goduto di speciali agevolazioni, si ritiene opportuno, in attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo che disciplini in via generale e permanente la complessa materia dei privilegi fiscali, concedere una proroga di altri 5 anni all'esenzione di cui trattasi.

È stato, perciò, predisposto l'unico disegno di legge con il quale si dispone che il termine di validità dell'esenzione assoluta dal-

l'imposta di bollo stabilito dalla legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni; nonchè nei confronti degli atti e scritti relativi: alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni, effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro; ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato; ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, è prorogato sino al 31 dicembre 1970.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.